

In relazione alle previsioni dell'art.56-quater del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, sussiste l'obbligo di aderire al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio oppure è fatta salva la volontà del lavoratore di poter aderire a diverse forme pensionistiche individuali? Qualora sussista l'obbligo di adesione al fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, vi è anche l'obbligo contestuale di far confluire il TFR o il TFS nello stesso fondo?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene utile precisare quanto segue:

a) a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, l'art.56 - quater ha individuato il Fondo Perseo-Sirio quale unico fondo destinatario delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli enti, nella quota da questi determinata, ai sensi dell'art.208, commi 4, lett.c), del D.Lgs.n.285/1992 e destinata a tale finalità. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati;

b) l'obbligo di destinare le risorse di cui alla precedente lett.a) al Fondo Pensione Perseo non comporta anche l'obbligo di conferire allo stesso quota parte o la totalità del TFR, né la trasformazione del TFS in godimento in TFR.